



Sent. n. 138/2023 pubbl. il 13/12/2023

Rep. n. 166/2023 del 13/12/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

**R.P.U. n. 70 /2023**

Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 novembre 2023;

Esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. Codice della crisi depositata in data 10 marzo 2023 e le sue successive modificazioni,

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 70 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2023, avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza, proposto da:

**SILVESTRI CIRO**, C.F. **SLVCRI67L23F839E**, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bruno, C.F. BRNLNE79P44A773P, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del tribunale, ex art. 82 r.d. 37/1934;

- *Ricorrente;*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 67 del Codice della crisi, l'Avv. Elena Bruno presentava una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'interesse del sig. **Silvestri Cirò**.

Con quest'atto introduttivo, l'Avv. Bruno rappresentava innanzitutto che il proponente non aveva contratto debiti nell'esercizio di attività imprenditoriali e che il suo nucleo familiare era esposto per passività eccedenti le proprie disponibilità.

Nello specifico, il proponente dichiarava di aver maturato un'esposizione debitoria di euro 83.652,92, che era composta come di seguito:





CREDITORI ACCREDITATI									
Nr.	Tipologia / Categoria	Data costituz.	Anno	Chirogravato	Creditore	Totale Assegni	%	Cassa/Segno	Categoria credito
1	Fen. Credito al consumo	04/02/1999	1999	10062335641291	FINDOMESTIC S.P.A.	1.444,44 €	1,70%	0	credito fin.
2	Fen. Credito al consumo	17/04/1998	1998	10062335629988	FINDOMESTIC S.P.A.	1.444,44 €	1,70%	0	credito fin.
3	Fen. Credito al consumo	07/11/2016	2016	200299181155	FINDOMESTIC S.P.A. (BancaPopolare)	1.444,44 €	1,70%	0	credito fin.
4	Leasings del gruppo Chierografava	28/01/2021	2021	200020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	11.700,00 €	14,00%	0	credito fin.
5	Fen. Credito al consumo	08/02/2016	2016	10064291	4BANK INVESTMENT SPA	1.444,44 €	1,70%	0	credito fin.
6	Fen. Credito al consumo	04/02/2017	2017	10071854	4BANK INVESTMENT SPA	17.000,00 €	20,40%	0	credito fin.
7	debiti convenzionali - Famiglia				7 - Avvocato Bruno Elena	1.000,00 €	1,20%	0	credito fin.
						<b>81.970,32 €</b>	<b>100,00%</b>		

A tali somme vanno poi aggiunti gli importi relativi al compenso dell'OCC, dott. Paolo Binetti, pari ad euro 4.480,68, comprensivi di IVA e CPA (che in caso di omologa verrebbero accantonati in corso di procedura, per poi essere materialmente corrisposti al professionista soltanto all'esito del piano, previa liquidazione del giudice delegato, così come previsto dall'art. 71, secondo comma, secondo periodo Codice della crisi, a norma del quale "Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.").

In ragione di ciò, l'importo a debito complessivo risultava essere di euro 88.134,60.

Nell'espore la propria situazione patrimoniale, il ricorrente dichiarava, inoltre, di essere titolare delle seguenti quote di beni immobili, di cui il gestore della crisi, dott. Paolo Binetti, forniva anche una presumibile valutazione, basata sui valori OMI:

DESCRIZIONE	% di diritto amministrabile	Valore da liquidare	Prov. di appartenenza	Categoria	Indirizzo	Superficie	Particella	Sub	Categoria catastale	VALORE FISC. QUOTE	Valore da OMI	Valore da TIR QUOTE
ROU VIA CARACULO GIUGLIANO IN CAMPANIA	14,00%	6.510,00 €	NAPOLI	GIUGLIANO	VIA CASACELLO	62	672	3	CB	41,26 €	8.574,27 €	1.074,58 €
VIA GIUGLIANO IN CAMPANIA	11,00%	6.510,00 €	NAPOLI	GIUGLIANO	VIA CASACELLO	62	471	24	62	109,98 €	6.570,14 €	8.574,14 €
VIA SAN VITO 27 MELITO DI NAPOLI	50,00%	6.581,00 €	NAPOLI	MELITO	SAN VITO 27	2	897	13	62	209,23 €	6.581,00 €	81.290,50 €
ROU VIA SAN VITO 27 MELITO DI NAPOLI	50,00%	6.581,00 €	NAPOLI	MELITO	SAN VITO 27	2	897	71	CB	29,44 €	6.581,00 €	1.074,58 €
										<b>6.581,00 €</b>	<b>158.765,27 €</b>	<b>6.581,00 €</b>

Il ricorrente dichiarava inoltre di essere in possesso di due beni mobili registrati:

- Fiat 600 targa BC478CX immatricolata in data 04.02.1999;
- Fiat 600 targa BP848GK immatricolata in data 31.10.2020.

Alla luce della esiguità della somma eventualmente ottenibile dai creditori in sede di vendita, il proponente decideva di non contemplare, nella proposta di piano predisposta, anche la liquidazione dei beni in oggetto.

Dall'analisi delle disponibilità finanziarie del ricorrente, emergeva che la principale fonte di sostentamento del suo nucleo familiare era costituita dal reddito da lavoro conseguito dal Silvestri, pari a circa 2.420,00 euro mensili (cfr. relazione particolareggiata a pag. 10).





Il proponente, infatti, lavorava *full time* e a tempo indeterminato come autista alle dipendenze dell'azienda

Trasporti Giordano s.r.l.

\*\*\*

Sulla base di tutte le informazioni sopra riportate, il ricorrente ha avanzato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevede: il pagamento integrale dei crediti prededucibili; il pagamento integrale dei crediti privilegiati; il pagamento dei crediti chirografari in misura pari al 60%.

Il tutto secondo lo schema che segue:

nr	Episodio / Categoria	Data ult. Reg. n.	Atto	Creditore	Totale Rimborso	%	Classifica	Categoria credito	Prelegato credito	Importo	% distribuzione	Importo
1	Tit. credito di consumo	08/03/2019	1020	2. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA S.P.A.	2.000,00 €	100%	100	privilegiato	100%	2.000,00 €	100%	2.000,00 €
2	Tit. credito di consumo	11/08/2019	1026	4. FERRARA LUCIANO S.P.A.	7.447,00 €	100%	100	privilegiato	100%	7.447,00 €	100%	7.447,00 €
3	Tit. credito di consumo	02/02/2020	1030	3. FIDUCIARIA S.P.A. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA	1.128,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.128,00 €	100%	1.128,00 €
4	Tit. credito di consumo	08/03/2019	1020	2. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA S.P.A.	1.127,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.127,00 €	100%	1.127,00 €
5	Tit. credito di consumo	02/02/2020	1030	3. FIDUCIARIA S.P.A. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA	1.127,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.127,00 €	100%	1.127,00 €
6	Tit. credito di consumo	02/02/2020	1030	3. FIDUCIARIA S.P.A. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA	1.127,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.127,00 €	100%	1.127,00 €
7	Tit. credito di consumo	08/03/2019	1020	2. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA S.P.A.	1.127,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.127,00 €	100%	1.127,00 €
8	Tit. credito di consumo	02/02/2020	1030	3. FIDUCIARIA S.P.A. ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA	1.127,00 €	100%	100	privilegiato	100%	1.127,00 €	100%	1.127,00 €
					<b>11.855,00 €</b>	<b>100,00%</b>				<b>11.855,00 €</b>		<b>11.855,00 €</b>

E mediante n. 108 rate mensili dell'importo di euro 520,00, per tutta la durata del piano che è stato strutturato per un periodo di anni 9.

L'attivo complessivamente realizzabile, sulla scorta dell'esecuzione del piano, ammonta, quindi, complessivamente ad euro 51.309,90.

Nella relazione particolareggiata *ex art. 68*, secondo comma, Codice della crisi, il dott. Paolo Binetti, in qualità di gestore della crisi, ha attestato che il piano proposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto tiene nella giusta considerazione l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, col conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

\*\*\*

Con memoria del 18 settembre 2023, l'Avv. Fabio Civale, nell'interesse di Marzio Finance S.r.l., a sua volta procuratrice della società creditrice IBL Banca, si opponeva all'omologa del piano.

In particolare faceva valere i seguenti motivi di opposizione:

- Inesistenza dello stato di sovra-indebitamento. Ad avviso della creditrice opponente, il reddito conseguito dal proponente gli consentirebbe di adempiere senza particolari difficoltà alle obbligazioni assunte;





- L'impossibilità di ricondurre le cause del sovra-indebitamento ai redditi conseguiti dal proponente nel 2013 (allorquando il Silvestri passava da un contratto di lavoro *full time* ad uno *part time*). L'evento oltre che risalente nel tempo, infatti, sarebbe antecedente alla conclusione di altri 4 contratti di finanziamento, con la conseguenza che se lo stato di crisi fosse realmente collocabile nel 2013, le successive operazioni negoziali con le quali il Silvestri avrebbe fatto ricorso al credito, deporrebbero nel senso della colpa grave del proponente, in quanto sarebbero state assunte senza la verosimile prospettiva di poterle adempiere. Peraltro, sempre in quest'ottica, si rilevava che già a partire dal 2015 il Silvestri veniva riassunto con un contratto a tempo pieno dalla società datrice di lavoro;
- Difetterebbe, quindi, il requisito della "meritevolezza", in quanto il proponente avrebbe determinato con colpa grave il proprio stato di sovra-indebitamento;
- Infine si evidenziava la non fattibilità del piano proposto dal ricorrente.

Per tutti i motivi sovra esposti la Marzio Finance S.r.l. concludeva per la non omologabilità del piano predisposto da parte ricorrente.

\*\*\*

Il gestore della crisi, dott. Paolo Binetti, in seguito al decreto di apertura della procedura del 18 maggio 2023 emesso da questo Giudice delegato, depositava in atti nuova relazione in data 19 giugno 2023, con la quale:

- Allegava le comunicazioni effettuate ai creditori;
- Arrecava al piano le opportune modificazioni, in ragione delle precisazioni effettuate dai creditori stessi;
- Riportava al Giudice delegato le osservazioni effettuate dal creditore opponente IBL Banca;
- Replicava alle osservazioni effettuate dal creditore opponente.

In seguito ai rilievi emersi dopo la notifica del decreto di apertura ai creditori, il gestore modificava il piano come di seguito:





Posizione debitoria aggiornata all'esito delle comunicazioni

TITOLI DEBITORI		DEBITORI		CREDITORI ACCERTATI			
N°	Spiegazione / Conto	Data scadenza	Creditore	Totale Residuo	%	Contingibile	Categoria credito
1	Fin. Credito al consumo	05/03/2018	1 - FINDOMESTIC S.P.A.	2.040,41	1,45%	no	obbligaz.
2	Fin. Credito al consumo	17/04/2016	2 - FINDOMESTIC S.P.A.	5.887,00	4,30%	no	obbligaz.
3	Fin. Credito al consumo	02/12/2016	3 - FINDOMESTIC S.P.A. (Riscoperta)	1.436,11	1,05%	no	obbligaz.
4	Lezione del quinto Circonfalene	10/03/2023	4 - Macro Finance SOSTITUTO BANCAFINO DEL LAVORO S.P.A.	11.730,24	8,53%	no	obbligaz.
5	Fin. Credito al consumo	05/03/2018	5 - ERIS INVESTMENT SRL	5.525,54	4,01%	no	obbligaz.
6	Fin. Credito al consumo	05/03/2018	6 - ERIS INVESTMENT SRL	10.000,00	7,33%	no	obbligaz.
7	Debiti commerciali - Fornitori	01/04/2017	7 - Avvocato Elena Bruno	1.793,86	1,30%	no	obbligaz.
				<b>48.413,92 €</b>	<b>35,00%</b>		

CREDITORI ACCERTATI		CREDITORI ACCERTATI		CREDITORI ACCERTATI				
N°	Spiegazione / Conto	Data scadenz	Creditore	Totale Residuo	Capitale	%	Contingibile	Categoria credito
8	Compensi professionali	31/03/2023	8 - O.C.C. del Tribunale OC	2.042,41	2.042,41	100,00%	no	obbligaz.

Proposta aggiornata.

CREDITORI ACCERTATI										TOTALE	
N°	Creditore	Totale Residuo	%	Contingibile	Categoria credito	Previdenza versata	Proposta	% soddisfacimento	Totale €	Totale €	Totale €
1	1 - FINDOMESTIC S.P.A.	2.040,41	1,45%	no	obbligaz.	0,00 €	2.040,41	60,00%	2.040,41	2,25 €	2,25 €
2	2 - FINDOMESTIC S.P.A.	5.887,00	4,30%	no	obbligaz.	0,00 €	5.887,00	60,00%	5.887,00	5,93 €	5,93 €
3	3 - FINDOMESTIC S.P.A. (Riscoperta)	1.436,11	1,05%	no	obbligaz.	0,00 €	1.436,11	60,00%	1.436,11	1,72 €	1,72 €
4	4 - Macro Finance SOSTITUTO BANCAFINO DEL LAVORO S.P.A.	11.730,24	8,53%	no	obbligaz.	0,00 €	11.730,24	60,00%	11.730,24	14,00 €	14,00 €
5	5 - ERIS INVESTMENT SRL	5.525,54	4,01%	no	obbligaz.	0,00 €	5.525,54	60,00%	5.525,54	7,00 €	7,00 €
6	6 - ERIS INVESTMENT SRL	10.000,00	7,33%	no	obbligaz.	0,00 €	10.000,00	60,00%	10.000,00	10,07 €	10,07 €
7	7 - Avvocato Elena Bruno	1.793,86	1,30%	no	obbligaz.	0,00 €	1.793,86	100%	1.793,86	3,78 €	3,78 €
		<b>48.413,92</b>	<b>35,00%</b>				<b>41.105,92 €</b>		<b>41.105,92 €</b>	<b>102,31 €</b>	<b>102,31 €</b>

Le controdeduzioni effettuate dal gestore della crisi venivano da questi ribadite all'udienza del 19 settembre 2023 e fatte proprie, in quella sede, anche dal legale del ricorrente, Avv. Elena Bruno.

All'esito dell'udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.

\*\*\*

1. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che l'istante può essere ammesso alla procedura di composizione della crisi di cui all'art. 67 del Codice, poiché agisce in qualità di «consumatore» nell'accezione accolta dall'art. 2, primo comma, lett. e) Codice della crisi.

2. Va poi rilevata la sussistenza di un'oggettiva situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio fra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare una rilevante difficoltà ovvero una definitiva incapacità di adempimento.

Dalla documentazione versata in atti è, infatti, emerso che il rapporto tra la rata mensile delle obbligazioni assunte dal proponente (euro 1.394,78) ed il reddito totale percepito dal ricorrente (pari a 2.429,50 euro) si attesta su una percentuale pari al 57,41%. A fronte delle spese necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare, stimate dal proponente (ed attestate dall'O.C.C.) in euro 1.786,00 mensili. L'importo residuo non appare, dunque, sufficiente ad assicurare il regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte, specialmente se si tiene conto dell'ulteriore circostanza che la creditrice Kruk Italia S.r.l. ha





intimato al proponente, nel luglio 2021, la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., motivo per il quale, allo stato, il proponente si trova nell'impossibilità di adempiere definitivamente all'esposizione debitoria complessivamente maturata nei confronti di tale società finanziaria (ammontante, come visto, a circa 60.000,00 euro).

Sussiste, dunque, anche il requisito oggettivo della condizione da sovraindebitamento.

3. Inoltre, dalla relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C., dott. Binetti Paolo, non sono emersi atti in frode ai creditori. Non sussistono nemmeno le condizioni ostative di cui all'art. 69 del Codice della crisi, poiché il ricorrente: non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste in materia di sovra-indebitamento; non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altre procedure di sovra-indebitamento; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; e non ha determinato la situazione di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

4. Il Silvestri, infatti, appare "meritevole", secondo la *ratio* del nuovo Codice della crisi. Già con la l. 76/2020 (l. di conversione del D.L. 137/2020 "D.L. Ristori"), il legislatore aveva inteso anticipare l'entrata in vigore della disciplina dettata in tema di sovra-indebitamento dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, modificando la disciplina della previgente l. n. 3/2012.

Nella nuova disciplina, tra le verifiche che il Giudice è chiamato a compiere ai fini dell'omologa, scompare il riferimento al "giudizio di meritevolezza", dovendo il Tribunale limitarsi a verificare, quale presupposto di ammissibilità della procedura, a norma del già citato art. 69 C.C.I.I., l'assenza di una "colpa grave" nell'indebitamento.

Da tale prospettiva, di maggiore favore per il debitore, discende che il piano non è omologabile nelle sole ipotesi di "colpa grave" del consumatore e non anche, quindi, nei casi di mera "colpa lieve".

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, è emerso che il proponente si è, di fatto, sovraindebitato progressivamente a partire dal 2013, allorquando la retribuzione percepita da questi subiva una contrazione, in virtù del temporaneo passaggio da un contratto di lavoro "a tempo pieno" ad un contratto *part time*. La situazione è, poi, precipitata nel corso del 2021, in seguito alla decadenza dal beneficio del





termine intimata dalla Kruk Italia S.r.l. (cessionaria dei finanziamenti conclusi dal Silvestri con Unicredit S.p.a.). Dopo il 2013, cioè successivamente all'insorgenza delle prime difficoltà, stando agli approfondimenti richiesti al gestore della crisi e depositati in atti in data 31 ottobre 2023, il proponente ha concluso le seguenti operazioni di finanziamento:

- **Finanziamento chirografo numero 200299191155 Findomestic Spa** (Bancoposta) contratto in data **07.11.2016**. Trattasi di prestito personale senza garanzie reali o personali da restituire in 84 rate mensili di euro 138,35. Si precisa che **tale obbligazione è solo formale in quanto, benchè il prestito sia intestato al proponente, è stato contratto per esigenze della madre, che lo sta puntualmente onorando.**
- **Finanziamento chirografo numero 17950437 del 20.09.2017** Unicredit Spa poi ceduto a **Kruk Italia srl** in data 21.06.2021. Trattasi di prestito personale senza garanzie reali o personali da restituire in 120 rate mensili di euro 450,00. Operazione di consolidamento con la quale il ricorrente estingue un precedente prestito del 2015 contratto con Unicredit Spa ottenendo una somma residuale di euro 1.767,63.
- **Finanziamento chirografo numero 18371512 del 20/04/2018** Unicredit Spa poi ceduto a **Kruk Italia srl** in data 21.06.2021. Trattasi di prestito personale senza garanzie reali o personali da restituire in 120 rate mensili di euro 216,43. Operazione di consolidamento con la quale il ricorrente estingue un precedente prestito contratto con Compass Banca Spa ed Agos Ducato Spa ottenendo una somma residuale di euro 9.000,00.
- **Cessione del V dello stipendio numero 538220 IBL Banca Spa** contratta in data **18.01.2021**. Trattasi di cessione del quinto della retribuzione da restituire in 96 rate mensili di euro 170,00. Si precisa che tale debito è in realtà una **rinegoziazione di un precedente prestito** assistito da cessione del quinto che il Silvestri aveva già contratto con IBL. Dunque la maggior parte delle somme sono state destinate a ripianare la precedente debitoria con IBL.

Ebbene alla luce di quanto evidenziato dal gestore, la conclusione di tali contratti non può essere inquadrata nell'ambito della "colpa grave", in quanto: il primo finanziamento, come chiarito, è, allo stato, regolarmente adempiuto da altro soggetto, con finanza esterna; gli altri finanziamenti, invece, sono consistiti, nella sostanza, in una ristrutturazione, in via stragiudiziale, della pregressa esposizione debitoria. Gli importi residui, concretamente appresi dal proponente (di consistenza trascurabile rispetto alla complessiva obbligazione restitutoria assunta), infatti, sono tali da far ritenere che la finalità economica, sottesa alla conclusione di tali operazioni, non fosse certamente da ricercarsi nella necessità di rinvenire nuova liquidità e di aggravare, quindi, l'esposizione debitoria complessiva, così pregiudicando le aspettative nutrite dal ceto creditorio.

Ma anzi, al contrario, deve ritenersi che le scelte effettuate dal proponente, di fare nuovamente ricorso al credito, siano state effettuate con la prospettiva di ulteriormente dilazionare, nel tempo, l'esposizione





maturata. Quindi tali operazioni tradiscono, in realtà, la volontà, da parte del proponente, di adempiere alle obbligazioni assunte, sicché anche ove volessero intravedersi, nella condotta tenuta, gli estremi della colpa, la stessa non potrebbe certamente essere qualificata come “grave” ai sensi dell’art. 69 del Codice della crisi.

Ne consegue che, sulla scorta di tali elementi, è possibile ritenere che il proponente abbia assunto tali obbligazioni (volte, come visto, principalmente al consolidamento di pregresse esposizioni debitorie) con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Pertanto deve escludersi che la condizione di sovra-indebitamento sia imputabile a “colpa grave” del proponente stesso.

L’opposizione avanzata da IBL Banca S.p.A. deve, quindi, essere rigettata sotto questo aspetto.

5. Quanto alla eccezione con cui la creditrice IBL Banca S.p.a. ha evidenziato la non fattibilità del piano, ci si limita a constatare l’eccessiva genericità del motivo di opposizione proposto (la creditrice si limita ad osservare che la durata del piano sarebbe eccessiva, così come eccessiva sarebbe anche la falcidia applicata, ma non spiega come tali circostanze impatterebbero, in concreto, sulla fattibilità del piano), rimandando, sul punto, alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, che chiarisce a fondo i profili di fattibilità della proposta di piano in questione.

6. In assenza di contestazioni specifiche sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, non occorre dar luogo al giudizio di *cram down*.

7. La proposta è nel suo complesso, in linea con la *ratio* della normativa sul sovra-indebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano oggetto del presente procedimento.

L’organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art 71 del Codice della crisi e dell’insolvenza.

**P.Q.M.**





- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Silvestri Ciro, così come modificato, da ultimo, in data 31 ottobre 2023;
- dichiara chiusa la procedura a norma dell'art. 70, comma settimo, del Codice della crisi e dell'insolvenza;
- dispone che il presente provvedimento ed il piano omologato, come da ultimo modificato, siano pubblicati sul sito del Tribunale di Napoli Nord, a norma del combinato disposto ricavabile dai commi primo e settimo dell'art. 70 C.C.I.I.

*Aversa*, 11 dicembre 2023.

Il Giudice

Dott. Luciano Ferrara

